

QUESITI

PIETRO SEMERARO

Fatto tipico e traffico di influenze illecite

Lo scopo di questa ricerca consiste nell'identificare l'elemento materiale del delitto di traffico di influenze illecite. Per tale ragione, essa esamina in primo luogo lo sfruttamento delle relazioni esistenti tra il soggetto attivo del reato ed il pubblico ufficiale. Inoltre, la ricerca espone le caratteristiche dell'accordo che deve essere stipulato tra il soggetto attivo e l'acquirente della mediazione verso il pubblico ufficiale; essa, pertanto, esamina il contenuto di tale accordo ed il significato dell'espressione "mediazione illecita". Infine, essa identifica il tipo di vantaggio che deve essere promesso oppure dato al mediatore.

The purpose of this research is to identify the material element of the crime called Traffic of illicit influence. Consequently, it analyses at first the exploitation of existing relations between the offender and a public official. Besides, this study shows the features of the agreement that must be made between offender and buyer of a mediation towards a public official; for this reason, it analyses the content of that agreement and the meaning of "illicit mediation". Finally, it identifies the type of benefit that must be promised or given to the offender.

SOMMARIO: 1. Lo sfruttamento delle relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio. - 2. L'accordo tra l'acquirente ed il mediatore. - 3. Il contenuto dell'accordo tra le parti: a) la mediazione illecita verso il pubblico ufficiale; b) la remunerazione del pubblico ufficiale. - 4. La dazione o la promessa di denaro o di altro vantaggio patrimoniale. - 5. Il prezzo della mediazione e la remunerazione. - 6. Conclusioni.

1. Lo sfruttamento delle relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio.

Dopo l'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, l'art. 346 *bis* c.p. contempla al suo interno la descrizione del traffico di influenze illecite nonché alcune circostanze aggravanti ed attenuanti di tale nuovo delitto¹. Più precisamente, invero, il primo comma indica gli elementi costitutivi del fatto tipico del traffico di influenze illecite; il secondo comma, invece, prevede l'estensione della punibilità all'acquirente della mediazione il quale indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. I commi successivi, infine, disciplinano le circostanze aggravanti ed attenuanti specifiche del delitto in esame. Dalla lettura della formula descrittiva adottata dal legislatore, possiamo ritene-

¹ MORRA, *La disciplina del "trading in influence" in Europa e le distonie della soluzione italiana*, in *Giust. pen.*, 2014, 369; SEVERINO, *La nuova legge anticorruzione*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 1, 7; PISA, *Il "nuovo" delitto di traffico di influenze*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 8, 33; ROMANO, *La legge anticorruzione, millantato credito e traffico di influenze illecite*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 1397; GIOIA, *Il delitto di traffico di influenze illecite: una fattispecie "tecnicamente" sbagliata*, in *Crit. dir.*, 2013, 3, 283; BRUNELLI, *Spunti di riflessione attorno al dibattito sulla novella in materia di corruzione*, in *Corruzione: strategie di contrasto*, a cura di Cingari, Firenze, 2013; DI MARTINO, *Traffico di influenze. Una fattispecie (quasi) nuova, una riforma problematica*, in *Legisl. pen.*, 2013, 3, 660.

re che il modello criminoso in esame rappresenta un reato plurisoggettivo proprio, doloso, a condotta alternativa e di evento. Per quanto concerne la condotta tipica, preme osservare come il primo elemento che si pone all'attenzione dell'interprete risulta costituito dallo "sfruttamento delle relazioni esistenti" con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio. In merito a tale requisito, va rilevato che mediante il concetto di sfruttamento delle relazioni il legislatore ha inteso indicare la strumentalizzazione effettuata da parte del mediatore dei rapporti sussistenti tra quest'ultimo ed un pubblico ufficiale; codesta condotta può consistere in diversi comportamenti (per esempio, comunicare all'acquirente della mediazione di avere influenza su di un pubblico ufficiale oppure affermare di esserne amico o parente).

Il concetto di "relazioni esistenti", per parte sua, indica una vasta tipologia di rapporti intercorrenti tra il mediatore ed il pubblico ufficiale, siano essi di natura personale, familiare oppure associativa. Tale espressione linguistica impone di esaminare il significato e le ragioni per le quali il legislatore ha aggiunto alla parola "relazioni" l'aggettivo "esistenti" nella descrizione del fatto tipico. La scelta trova motivo nella volontà di precisare i confini normativi tra il traffico di influenze illecite ed il delitto di millantato credito. La formula adottata dal legislatore, invero, ha definitivamente consentito di ritenere che allorquando il mediatore afferma di possedere un'influenza su di un pubblico ufficiale ed essa effettivamente esiste nella realtà, trova configurazione un requisito del traffico di influenze; invece, nell'ipotesi in cui il credito vantato sia inesistente è integrato il delitto di millantato credito². Da codesto angolo di visuale, la novella del 2012 ha sicuramente il merito di avere riportato l'interpretazione degli elementi costitutivi del millantato credito (art. 346 c.p.) all'interno della tradizione che - a partire dal XVIII secolo - aveva inteso il concetto di millanteria come mendacio, cioè come l'esagerare o il vantare un'influenza in maniera superiore alla sua effettiva dimensione. Il concetto di millanteria, elaborato da De Bonifacius³ ed accolto nella legislazione penale dal codice sardo piemontese del 1839 e dal codice Zanardelli nonché dal codice Rocco, aveva subito - a partire dagli inizi del novecento - una ricostruzione ermeneutica molto ampia tale da fare inserire al suo interno anche la mera affermazione da parte del mediatore di possedere credito verso il pubblico ufficiale allorquando tale influenza fosse effettivamente esistente. Si ricorderà,

² Sul punto cfr. ROMANO, *Legge anticorruzione, millantato credito e traffico di influenze illecite*, cit., 1402.

³ DE BONIFACIUS, *Institutiones criminales*, Venetiis, 1768, II, 101.

invero, che la dottrina e la giurisprudenza⁴ avevano patrocinato l'ipotesi interpretativa secondo la quale l'estremo della millanteria risultava integrato non solo mediante la magnificazione di credito falso, ma anche allorché il credito presentato dal soggetto attivo fosse realmente esistente. Tale impostazione dottrinale e giurisprudenziale non sembrava trovare ostacoli di ordine letterale nell'art. 346 c. p. poiché l'espressione "millantando credito" era considerata in grado di accogliere al suo interno anche la prospettazione di influenza effettivamente presente nei confronti del pubblico ufficiale⁵. L'inserimento dell'art. 346 *bis* nel codice penale, come abbiamo segnalato, ha offerto soluzione definitiva al problema poiché invece fa rientrare nella portata di quest'ultima norma le ipotesi in cui l'influenza vantata dal mediatore sia realmente sussistente.

2. L'accordo tra l'acquirente della mediazione ed il mediatore.

Nella struttura del traffico di influenze l'accordo che viene stipulato tra le parti svolge un ruolo di primo piano. Codesto elemento della fattispecie emerge dalla lettura dell'art. 346 *bis* c.p. il quale adopera la formula "fa dare o promettere, a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo".

L'analisi di tale espressione ci permette di affermare che se la dazione (o la promessa) da parte dell'acquirente deve risultare diretta ad ottenere un'intermediazione oppure a retribuire il pubblico ufficiale, ciò indica che tra acquirente e mediatore deve realizzarsi un accordo sul prezzo dell'intercessione da compiere o sulla remunerazione a favore del pubblico ufficiale; invero, il collegamento funzionale tra dazione (o promessa) e mediazione o retribuzione del pubblico ufficiale orienta a fare ritenere che tra le parti deve conclu-

⁴ Sul punto: SEMERARO, *I delitti di millantato credito e traffico di influenza*, Milano, 2000, 21 ss.; RAMPIONI, voce *Millantato credito*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1993, VII, 687; DE ANGELIS, voce *Millantato credito*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1991, XXVI, 2; TAGLIARINI, *Millantato credito*, in *Enc. dir.*, Milano, 1976, XXVI, 318; PEDRAZZI, *Millantato credito, trafic d'influence, influence peddling*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1968, 929; RICCIO, *Millantato credito*, in *Nov. dig. it.*, Torino, 1964, X, 695. In giurisprudenza cfr. Cass. 22 novembre 1985, Ripèpi, in *Riv. pen.*, 1986, 831; Cass. 17 gennaio 1985, Rondelli, in *Riv. pen.*, 1985, 1134 (m); Cass., 28 febbraio 1975, Del Re, in *Giur. it.*, 1976, I, 502; Cass. 17 marzo 1966, in *Foro it.*, 1967, 233.

⁵ Codesta linea ermeneutica, d'altra parte, era già stata accolta quando era in vigore il codice Zanardelli; cfr. sul punto: VICINI, *Millantato credito presso pubblici ufficiali*, in *Dig. it.*, Torino, 1904 - 1911, XV, 195; GUIDI, *Millantato credito verso pubblici ufficiali*, in *Enc. forense*, Milano, 1903, 757; RUBBIANI, *Millantato credito e uffici di affari*, in *Scuola Positiva*, 1917, 724.

dersi una pattuizione. Tale affermazione comporta che nel reato in esame - ai fini della sussistenza del dolo - il mediatore deve sapere che la dazione (o la promessa) che riceve è collegata all'opera di mediazione che egli deve svolgere oppure alla retribuzione che egli deve effettuare a favore del pubblico ufficiale; d'altra parte, in base al comma 2 dell'art. 346 *bis* c.p. tale consapevolezza è richiesta anche per la punibilità dell'acquirente della mediazione.

Più precisamente, l'accordo può essere raggiunto tramite una tradizionale dichiarazione di volontà tra le parti (come allorquando il mediatore proponga all'acquirente di compiere l'intercessione verso il pubblico ufficiale e l'acquirente accetti tale offerta) oppure in maniera tacita. Va osservato che nell'ipotesi di pattuizione esplicita l'accordo ci sembra trovare configurazione a prescindere dal soggetto che prende l'iniziativa. In tal senso, l'iniziativa può partire sia dal mediatore che dall'acquirente dell'intermediazione; nel primo caso possiamo affermare che una manifestazione dell'intenzione negoziale del mediatore viene realizzata mediante la stessa formulazione dell'offerta di compiere l'intercessione; nel secondo caso, invece, tale intenzione si manifesta con l'adesione del mediatore alla proposta presentata dall'acquirente. Per quanto concerne la volontà contrattuale dell'acquirente della mediazione, va notato che essa si manifesta tramite l'accettazione della proposta effettuata dal mediatore oppure con la formulazione della richiesta di mediazione.

Come già anticipato, infine, va rilevato che l'accordo può scaturire anche da un comportamento concludente realizzato da una delle parti; si pensi, a titolo esemplificativo, all'ipotesi in cui il mediatore faccia la proposta e l'acquirente, senza interloquire, si limiti a versare la somma di denaro per il compimento della mediazione o per la retribuzione del p. u. Anche in questo caso (di pattuizione tacita), quindi, ci sembra che il requisito dell'accordo tra le parti trovi configurazione.

3. Il contenuto dell'accordo.

Dopo avere esaminato il secondo elemento costitutivo del traffico di influenze, il nostro interesse va rivolto al contenuto del negozio che viene concluso tra mediatore ed acquirente dell'intercessione. Come si desume dalla lettura dell'art. 346 *bis* c.p., nel modello di delitto in esso descritto il mediatore si impegna a svolgere una mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o a remunerarlo⁶; l'acquirente, invece, versa o promette denaro o altro vantaggio

⁶ Cfr. ANDREAZZA, *Il traffico di influenze: tra prevenzione e repressione*, in *Corruzione: Strategie di contrasto*, a cura di Cingari, cit., 95; SEVERINO, *La nuova legge anticorruzione*, cit., 11; PISA, *Il "nuovo" delitto di traffico di influenze*, cit., 34; MERENDA, *Il traffico di influenze illecite: una nuova fattispecie e nuovi interrogativi*, in *Dir. pen. cont.*, 2013, 2, 16.

patrimoniale.

a) *La mediazione illecita verso il pubblico ufficiale.* In merito al concetto di “mediazione”, possiamo affermare che codesta attività si sostanzia in un’interposizione tra due persone, cioè nel porre in relazione gli interessi di due soggetti al fine di pervenire ad un determinato risultato; la norma in esame specifica che tale attività deve essere effettuata verso un pubblico ufficiale oppure un incaricato di un pubblico servizio, in tale modo delimitando l’area di intervento della fattispecie. Alla luce di queste considerazioni, pertanto, possiamo rilevare che il concetto di mediazione ricomprende al suo interno forme di intervento sul pubblico ufficiale come l’attività di influenza, la rappresentanza di interessi, la sollecitazione, la raccomandazione, cioè attività che – sotto il profilo civilistico – costituiscono prestazioni tipiche di negozi giuridici come il mandato oppure la locazione d’opera. In tema, va osservato che la mediazione si configura come tipica nell’ipotesi in cui debba essere svolta verso il pubblico ufficiale competente sul favore desiderato dall’acquirente; essa, però, può assumere tipicità anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia incompetente (a titolo esemplificativo, allorquando venga pattuito di svolgere un’intercessione verso un cancelliere per ottenere una sentenza; a codesta affermazione ci pare si possa pervenire rilevando come, sotto il profilo normativo, nella fattispecie in esame non vi siano ostacoli nei confronti di tale ricostruzione ermeneutica qualora l’opera del mediatore sia volta a fare compiere “un atto contrario ai doveri d’ufficio” posto che rispetto a tale ipotesi la norma non specifica che deve trattarsi di un atto dell’ufficio del p. u. che riceve la mediazione).

Giunti a questo punto dell’esposizione, il nostro interesse deve dirigersi verso il concetto di “mediazione illecita”, con il quale il legislatore ha precisato uno dei due tipi di prestazione che deve essere oggetto dell’accordo tra le parti. Mediante codesta formula, l’art. 346 *bis* c.p. sancisce che soltanto un’attività di intermediazione “illecita” verso pubblici ufficiali risulta tipica ai fini della fattispecie in esame. Tale particolarità, quindi, impone di soffermare l’interesse sulla nozione di “illiceità” dell’intercessione.

Al fine di riempire di contenuto codesta formula ci sembra opportuno precisare che, come avremo modo di esporre più analiticamente tra breve, la mediazione risulta “illecita” allorquando si basa sulle aderenze personali, sulle relazioni di parentela o di amicizia o di natura politica presenti tra il mediatore ed il pubblico ufficiale, ovvero sul possesso di incarichi pubblici da parte del mediatore. Per giungere a tale conclusione ci sembra consentito fare rife-

rimento alla dottrina civilistica e alla giurisprudenza che da tempo hanno considerato illecito il contratto di mediazione che trova causa in un ascendente derivante da cariche pubbliche rivestite dal mediatore, da relazioni di amicizia o parentela o di natura politica presenti tra il mediatore ed il pubblico ufficiale; in codeste ipotesi, invero, la *causa* del negozio risulta costituita dalle aderenze personali dell'intermediario e, di conseguenza, si pone al di fuori dei limiti di liceità dei contratti⁷. Codesta conclusione a cui sono pervenute la dottrina civilistica e la giurisprudenza ci sembra possa costituire una seria base per giungere ad una ricostruzione ermeneutica del concetto di "mediazione illecita" di cui all'art. 346 *bis* c.p. in quanto fornisce una chiave interpretativa in grado di riempire di contenuto tale formula che, diversamente, risulterebbe priva di significato. A medesima conclusione ci sembra si debba pervenire qualora il contratto di mediazione sia basato contemporaneamente sulle aderenze personali (amicizia, parentela, ecc.) e sulle capacità professionali del mediatore ad illustrare gli aspetti tecnici della pratica amministrativa a cui l'acquirente della mediazione è interessato. In codesta evenienza, invero, il negozio dovrebbe risultare comunque illecito, posto che si fonda anche sull'ascendente di natura "personale" del mediatore; ovviamente nella formulazione del giudizio sull'illiceità del contratto non ci si deve limitare ad esaminare le motivazioni ed i fini dell'acquirente, ma va accertato che entrambe le parti abbiano negoziato l'esercizio di un'influenza di natura "personale" sul pubblico ufficiale.

Nell'ambito dei soggetti che svolgono attività di intermediazione verso i pubblici ufficiali vi sono anche i *lobbyists* cioè coloro che, come prestatori d'opera o dipendenti di imprese, enti, associazioni, ecc. svolgono attività di rappresentanza degli interessi di singoli oppure di gruppi (*lobbies*)⁸. L'attività dei *lobbyists* si caratterizza, rispetto alle altre tipologie di mediazione verso la P. A., per i particolari pubblici ufficiali a cui si rivolge cioè i parlamentari, i ministri, i consiglieri regionali, ecc. al fine di orientare le loro decisioni a favore di gruppi o privati. Posto che, fino ad oggi, non vi è una disciplina specifica in materia, il tema della liceità dell'attività lobbistica ci sembra possa trovare soluzio-

⁷ In tal senso: SCOGNAMIGLIO, *Dei contratti in generale, artt. 1321 - 1352*, in *Commentario del cod. civ.*, a cura di Scialoja - Branca, Bologna - Roma, 1970, 334; MIRABELLI, *Dei contratti in generale*, in *Comment. del cod. civ.*, Torino, 1980, IV, 166. In giurisprudenza: Cass. 14 luglio 1972, in *Foro it.*, 1973, 1224; Cass. 7 novembre 1964, in *Giust. Civ. Mass.*, 1964, 1331; Trib. Como, 24 marzo 1979, in *Giur. it.*, 1980, I, 2, 630 (con nota adesiva di PONZANELLI, *Traffic d'influence ed illiceità della causa*).

⁸ Sul punto: VENEZIANI, *Lobbismo e diritto penale. Il traffico di influenze illecite*, in *Cass. pen.*, 2016, 1293; MERKLE, *Lobbying: Praxishandbuch für Unternehmen*, Darmstadt, 2003, 11 ss.; MILLER, *Lobbying Government. Understanding the Corridors of Power*, New York, 1987, 5 ss.

ne mediante la verifica della liceità del contratto di mediazione lobbistica che viene stipulato con l'acquirente di essa. Da codesto angolo di visuale, quindi, la mediazione risulterà illecita se si fonda su una causa illecita (ad esempio su di un ascendente personale derivante da relazioni di parentela, amicizia o di natura politica, esistenti tra il *lobbyist* ed il pubblico ufficiale oppure si basa su cariche pubbliche rivestite dal *lobbyist* o nell'ipotesi in cui il *lobbyist* si prefigge di ricorrere alla corruzione del p. u.). Conseguentemente, il contratto di *lobbying* finalizzato al compimento di una mediazione illecita verso un pubblico ufficiale (o alla sua corruzione) configurerà gli estremi del traffico di influenze se ha anche per obiettivo il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o un'omissione o un ritardo di un atto d'ufficio da parte del pubblico ufficiale. In tutte le altre ipotesi, invece, l'attività lobbistica ci sembra possa essere considerata pienamente lecita.

In merito invece all'attività di intermediazione svolta dalle associazioni di categoria, va osservato come anche in questo caso sia possibile ritenere che la mediazione verso il pubblico ufficiale sia lecita qualora il mediatore (dell'associazione) si prefigga di svolgere semplicemente attività di informativa tecnica e di tutela degli interessi degli affiliati; d'altra parte, va ricordato come anche dagli artt. 18, 39 e 49 Cost. si possa desumere la liceità di tale attività di intermediazione. Per converso, ci sembra dovere considerare illecita la mediazione qualora essa si fonda su di una causa illecita, sulle aderenze personali possedute dal mediatore (operante per l'associazione) nei confronti del pubblico ufficiale.

La nostra attenzione deve soffermarsi anche sulle ipotesi nelle quali la mediazione sia promessa da un soggetto intraneo alla pubblica amministrazione. In tema, si deve sottolineare che il nostro ordinamento vieta ai pubblici impiegati di svolgere tale attività verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio. In primo luogo, va ricordato che l'art. 98 Cost. sancisce che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, mentre l'art. 60 del Testo unico degli impiegati civili dello Stato prevede che l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione; in secondo luogo, l'art. 13 del t. u. imp. civ. St. prevede che l'impiegato deve osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi e non deve svolgere attività incompatibili con tale dovere. Da codesto angolo di visuale, riteniamo che tali norme orientino a considerare che il pubblico impiegato non possa svolgere opera di mediazione (o di remunerazione) nei confronti di un pubblico ufficiale. Infatti, gli artt. 98 Cost. e 60 t. u. imp. civ. St. impongono al pubblico impiegato di svolgere la propria opera solo nell'interesse della Nazione; d'altra parte, l'art. 13 t. u. imp. civ. St. tramite il suo contenuto vieta qualsiasi

attività che possa ledere il principio di imparzialità della pubblica amministrazione.

Oltre alle tipologie di soggetti a cui abbiamo rivolto la nostra attenzione in precedenza, va analizzata anche l'ipotesi in cui l'intermediario non sia più pubblico impiegato quando conclude l'accordo per la mediazione ma lo sia stato prima. Vogliamo fare riferimento in altre parole a quei soggetti che, avendo svolto nel corso della loro carriera pubbliche funzioni, decidano dopo la cessazione di tali funzioni di effettuare attività di intermediazione verso la P.A. facendo leva sui preesistenti rapporti personali e di lavoro. In merito a codesta situazione, va osservato che alla luce del principio di libertà di iniziativa economica *ex art. 41 Cost.* e stante l'assenza nel nostro ordinamento di disposizioni che espressamente prevedano un divieto per gli *ex* impiegati e funzionari pubblici di svolgere rappresentanza di interessi privati presso la pubblica amministrazione, ci sembra problematico formulare un giudizio di illiceità basato soltanto sulla precedente qualifica pubblicistica rivestita dal mediatore⁹. Per converso, la questione dell'illiceità della mediazione andrà risolta (come negli altri casi) tramite la verifica del rispetto della liceità della causa del contratto.

b) La remunerazione del pubblico ufficiale. Come anticipato precedentemente, l'art. 346 *bis* c.p. prevede come ipotesi alternativa di accordo tra le parti quella nella quale la dazione (oppure la promessa) di denaro o di altro vantaggio avvenga per remunerare il pubblico ufficiale. Codesta previsione normativa rappresenta un dato di un certo interesse, posto che essa prescinde dallo svolgimento di una mediazione verso il pubblico ufficiale. Sotto il profilo contenutistico, la relazione esistente tra la formula "sfruttando le relazioni esistenti" e l'espressione "per remunerarlo" indica che il legislatore ha inteso anticipare la punibilità sino a riconoscere tipicità penale ad un fatto che non costituisce ancora un tentativo di corruzione (propria) del pubblico ufficiale. Da codesto angolo di visuale, il traffico di influenze "per la corruzione" rappresenta sicuramente una situazione caratterizzata da una particolare specificità. Più precisamente, il dato che emerge dalla lettura delle norme si sostanzia nella particolarità per la quale il legislatore riconosce rilevanza penale ad un fatto prodromico rispetto alla commissione del delitto di corruzione (propria)

⁹ Ciò diversamente dalla disciplina vigente negli Stati Uniti, dove l'art. 207 della *Public Law* 23 ottobre 1962, n. 87/849 vieta per un periodo di un anno dalla cessazione della carica pubblica agli *ex* funzionari federali di patrocinare pratiche già trattate nell'esercizio delle loro funzioni o in cui vi sia come parte interessata il governo federale. Sul punto cfr. MANNING, *Federal conflict of interest*, Washington, 1964, 14; VOSE, *Conflict of interest*, in *Int. Enc. Social Science*, New York, 1968, 242.

da parte dell'intermediario. Infine, anche in merito a codesta ipotesi va rilevato come la remunerazione debba essere correlata al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio del pubblico ufficiale; per converso, non vi è tipicità allorquando l'accordo sia concluso in relazione al compimento di un atto conforme ai doveri d'ufficio.

4. La dazione o la promessa di denaro o di altro vantaggio patrimoniale.

Il delitto di traffico di influenze illecite trova la propria consumazione nel momento in cui si verifica l'evento tipico¹⁰, cioè allorquando il mediatore fa dare o fa promettere a sé o ad altri denaro oppure altro vantaggio patrimoniale da parte dell'acquirente. In primo luogo, si deve rilevare che le espressioni "fa dare" e "fa promettere" indicano l'agire di un soggetto che causa una dazione oppure una promessa realizzata dall'acquirente della mediazione. Mediante il concetto di dazione si indica la prestazione sostanziatesi nel trasferimento di qualcosa ovvero nel passaggio di un bene dalla sfera di disponibilità di una persona a quella di un'altra; in merito alla forma con cui essa può avvenire, possiamo rilevare come la dazione possa coincidere con la consegna di una cosa mobile o immobile, oppure possa avvenire consentendo al mediatore di conservare un bene di cui egli sia già in possesso ad altro titolo.

In riferimento, invece, al concetto di promessa, va osservato che essa indica qualsiasi manifestazione di volontà avente come contenuto la futura corresponsione di denaro (o di altro vantaggio patrimoniale) oppure il futuro svolgimento di un'opera che possa rappresentare un compenso per il mediatore (o per il pubblico ufficiale). Va sottolineato, inoltre, che la promessa deve essere vera, nel senso che l'acquirente deve avere voluto effettivamente promettere al mediatore. Di conseguenza, riteniamo che la promessa invece non trovi configurazione nelle ipotesi di c. d. riserva mentale, cioè qualora l'acquirente prometta soltanto in apparenza poiché in realtà non intende onorare la promessa o la vuole rendere inoperante, ad esempio mediante il procurato intervento delle forze di polizia. In codesta evenienza, infatti, l'atteggiamento con il quale l'acquirente effettua la *promissio* pare compromettere radicalmente la ripercussione soggettiva (presso l'acquirente) che il mediatore intendeva produrre, visto che quest'ultimo fa maturare una decisione differente ed in contrasto con quella che egli voleva causare (cioè una vera promessa). A quanto sopra esposto ci sembra si debba aggiungere, inoltre, che l'espressione "fa dare o fa promettere" non indica che l'iniziativa per

¹⁰ Sul concetto di evento cfr. MAZZACUVA, voce *Evento*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1990, IV, 445.

ottenere l'accordo tra le parti deve necessariamente partire dal mediatore. Tale espressione, invero, certamente ci permette di comprendere che la dazione o la promessa devono trovare la loro origine motivazionale nel comportamento del mediatore ma non indica che l'iniziativa per il traffico di influenze debba provenire per forza dal mediatore. Al contrario, ci pare che anche allorquando sia l'acquirente a prendere l'iniziativa il delitto in esame trovi configurazione, posto che la formula "fa dare o fa promettere" non descrive la condotta di colui che prende l'iniziativa per raggiungere l'accordo, bensì indica il comportamento del soggetto che spinge l'acquirente alla dazione (o alla promessa); conseguentemente, riteniamo potere affermare che gli estremi della fattispecie saranno presenti anche qualora l'acquirente chieda al mediatore di svolgere un'interposizione verso la pubblica amministrazione e quest'ultimo si faccia dare o promettere denaro oppure altro vantaggio patrimoniale per effettuare tale mediazione.

5. Il prezzo della mediazione e la remunerazione.

In merito al concetto di "prezzo della mediazione", va osservato come esso costituisca una formula con la quale il legislatore indica soltanto l'ipotesi in cui il mediatore si faccia dare (o promettere) denaro prima di compiere l'intercessione (traffico di influenze antecedente)¹¹. Codesta espressione, invero, se collegata alla particolare finalità che il mediatore deve perseguire possiede un contenuto semantico tale da ricomprendere nella sua portata solo le ipotesi di traffico di influenze antecedente, poiché nei casi di accordo successivo all'avvenuta realizzazione della mediazione l'agente invece dovrebbe rispondere di concorso in abuso d'ufficio, fattispecie che assorbe il delitto disciplinato dall'art. 346 bis c. p. Sotto il profilo contenutistico, pertanto, la formula "come prezzo" è stata adottata allo scopo di indicare che la dazione o la promessa da parte dell'acquirente deve avere per obiettivo quello di fungere da corrispettivo per l'opera di interposizione che il mediatore svolgerà verso il pubblico ufficiale in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto d'ufficio.

Infine, in riferimento all'espressione "ovvero per remunerarlo", va rilevato come essa risulti diretta a fare rientrare nella portata della fattispecie in esame le ipotesi in cui la dazione (o la promessa) venga effettuata allo scopo di retribuire il pubblico ufficiale in relazione al compimento di un atto contrario ai

¹¹ Ciò diversamente dall'orientamento interpretativo seguito in merito al millantato credito; cfr. *Relazione ministeriale sul Progetto di codice penale*, II, Roma, 1929, 153.

doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. In tal senso, la formula in esame inserisce nell'ambito della tipicità penale situazioni di fatto prodromiche alla corruzione (propria) del pubblico ufficiale e consistenti in un mero accordo tra il mediatore e l'acquirente (nel caso della semplice promessa) oppure in una dazione finalizzata alla corruzione del pubblico ufficiale.

6. Conclusioni.

Con la l. 6 novembre 2012, n. 190 il legislatore italiano ha dato consacrazione normativa al delitto di traffico di influenze illecite, in tal modo accogliendo le indicazioni offerte in sede internazionale al fine di contrastare, in maniera più efficace, il fenomeno della corruzione e di sanzionare sia il mediatore che fa commercio della sua influenza su di un pubblico ufficiale, sia l'acquirente della mediazione.

La novella, invero, ha rispettato entrambi gli obblighi attribuiti all'Italia dalla Convenzione di Merida (che impone di punire a livello penale anche l'abuso di influenze reali o supposte dirette a conseguire un indebito vantaggio da un'amministrazione pubblica oppure da un'autorità pubblica di uno Stato Parte) e dalla Convenzione penale sulla corruzione (approvata dal Consiglio d'Europa e che richiede di punire a livello penale anche il fatto di proporre, offrire o dare direttamente oppure indirettamente qualsiasi indebito vantaggio a titolo di remunerazione a chiunque dichiarati o confermi di essere in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni di pubblici funzionari)¹². Certamente, la fattispecie avrebbe potuto essere contrassegnata da maggiore precisione nella descrizione del fatto tipico, specie in merito alla nozione di mediazione illecita che rappresenta un elemento rilevante dell'art. 346 *bis* c.p. Comunque, la codificazione del traffico di influenze rappresenta sicuramente una scelta opportuna nel processo di adeguamento della legislazione italiana a quella europea e di rafforzamento della tutela dell'imparzialità della pubblica amministrazione.

¹² Sul punto cfr. MORRA, *La disciplina del "trading in influence" in Europa e le distonie della soluzione italiana*, cit., 370; CENTONZE - DELL'OSSO, *La corruzione internazionale; profili di responsabilità delle persone fisiche e degli enti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 1.

ARCHIVIO PENALE 2018, n. 1